# **COMUNE DI PIANSANO**

Provincia di Viterbo

Piazza dell'Indipendenza 17 - Tel. 0761/450832 FAX 0761/450118 e-mail comune@piansano.org

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

**E ASSIMILATI** 

(APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30.11.2012)

# **INDICE**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	4
Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità	4
Art. 2 – Principi generali di gestione dei rifiuti	
Art. 3 – Prevenzione della produzione dei rifiuti	
Art. 4 – Recupero dei rifiuti	
Art. 5 – Classificazione dei rifiuti	7
5.1. Definizione di rifiuti urbani	7
5.2. Definizione di rifiuti speciali	8
5.3. Definizione di rifiuti pericolosi	8
5.4 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi	
5.4.1 Procedure di accertamento	15
5.4.2 Esclusioni	16
5.4.3.Convenvenzione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali tramite il s	ervizio
pubblico	17
Art. 6 – Rifiuti non soggetti alle norme del presente Regolamento	19
Art. 7 – Adeguamento a norme nazionali e/o regionali	19
Art. 8 – Ordinanze contingibili ed urgenti	19
TITOLO II: Gestione dei rifiuti	
Art. 9 – Principi fondamentali	
Art. 10 – Gestione del servizio	
Art. 11 – Definizione di gestione dei rifiuti	
Art. 12 - Definizioni	
Art 13 – Criteri gestionali	
Art. 14- Criteri organizzativi per i servizi di raccolta	
Art. 15 – Sistema di raccolta "porta a porta"	
Art. 16 - Operazioni di raccolta	
Art. 17 - Contenitori per la raccolta	
Art. 18 – Conferimento del rifiuto organico	
Art. 19 – Conferimento del rifiuto secco non riciclabile (indifferenziato)	
Art. 20 – Conferimento del materiale cartaceo	
Art. 21 – Conferimento del multimateriale	
(Vetro, plastica, barattolame e carta in banda stagnata)	
Art. 22 – Centro di raccolta comunale (Ecocentro)	
Art. 23 – Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti	
Art. 24 – Conferimento della frazione verde	
Art. 25– Compostaggio domestico	
Art. 26 – Conferimento degli indumenti usati	
Art. 27 – Conferimento dei rifiuti potenzialmente pericolosi	35

F	Art. 28 – Rifiuti provenienti da cimiteri e rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni	. 37
P	Art. 29 – Rifiuti inerti	. 38
P	Art. 30 – Raccolta di carogne animali	. 38
A	Art. 31 – Trasporto dei rifiuti	. 38
A	Art. 32– Trattamento dei rifiuti	. 39
A	Art. 33 - Pesata dei rifiuti urbani	. 40
A	Art. 34 – Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato	40
TI	TOLO III - NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO	41
P	Art. 35 – Definizione	. 41
P	Art. 36– Spazzamento	. 41
A	Art. 37 – Criteri organizzativi per il servizio di spazzamento	. 41
A	Art. 38– Installazione e uso dei cestini portarifiuti	. 42
A	Art. 39– Altri servizi di pulizia	. 43
P	Art. 40– Pulizia dei contenitori	. 43
P	Art. 41- Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati	. 44
A	Art. 42- Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo	. 44
	Art. 43- Contenitori portarifiuti	
A	Art. 44 – Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, manifestazioni	. 46
P	Art. 45– Carico, scarico e trasporto di merci e materiali	. 47
	Art. 46 – Obblighi diversi	
	Art. 47– Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche	
F	Art. 48 – Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario	. 48
P	Art. 49 – Pulizia dei mercati	. 49
P	Art. 50– Esercizi stagionali	. 49
P	Art. 51 – Volantinaggio	. 49
	Art. 52 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati	
A	Art. 53 – Manifestazioni pubbliche	. 51
	Art. 54– Disposizioni diverse	
TI	TOLO IV – DIVIETI, CONTROLLI, SANZIONI	52
A	Art. 58 - Divieti	. 52
	Art. 59- Controlli	
A	Art 60- Controllo del corretto conferimento dei rifiuti	. 53
	Art. 61 - Vigilanza	
P	Art. 62- Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili	. 54
A	Art. 63 - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni	. 54
1	Art 64 - Sanzioni	55

#### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

## Art. 1 Oggetto del Regolamento e finalità

- 1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti nel territorio del comune di Piansano, ai sensi dell'art.198 co. 2 del D.Lgs. 152/2006 ("Codice dell'Ambiente"), conformemente ai documenti di programmazione regionali e provinciali di settore.
- 2. Il seguente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabilisce:
  - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia;
  - d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumazione di cui all'art. 184 co. 2 lett. f) del D.Lgs. 152/2006;
  - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme del conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
  - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2 lettera e) e ferme restando le disposizioni di cui all'art. 184 comma 2 lett. c) e d) del D.Lgs. 152/2006;

h) determinare le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione.

# Art. 2 Principi generali di gestione dei rifiuti

- 1. La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente regolamento:
- □costituisce attività di pubblico interesse;
- deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
- deve essere condotta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
  - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
  - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - c) senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
  - d) senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico;
- □ privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;
- □si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- □rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

# Art. 3 Prevenzione della produzione dei rifiuti

- 1. Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni e con l'eventuale concorso del Responsabile del servizio, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
  - a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;

- b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, sistemi di gestione ambientale certificati, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo, il miglior utilizzo delle risorse e una riduzione della produzione dei rifiuti;
- c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
- d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
- e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- f) la promozione di accordi, contratti di programma, intese, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, anche relativamente alle destinazioni di prodotti o beni a forme di reimpiego prima della loro dismissione.

# Art. 4 Recupero dei rifiuti

- 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani il Comune di Piansano si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
  - a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;
  - b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
  - c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.
- 2. Il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.

3. È prevista la possibilità di stipulare accordi o contratti di programma con soggetti economici interessati, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime secondarie e di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

# Art. 5 Classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Secondo l'origine i rifiuti sono così classificati:

- URBANI
- SPECIALI

Secondo le caratteristiche di pericolosità i rifiuti si distinguono in:

- NON PERICOLOSI
- PERICOLOSI.

#### 5.1. Definizione di rifiuti urbani

Sono da intendersi rifiuti urbani quelli individuati all'articolo 184 comma 2 del D.Lgv. 152/06 e s.m.i. come di seguito precisato:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgv. 152/06 e s.m.i.;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b),d) ed e).

#### 5.2. Definizione di rifiuti speciali

Sono da intendersi rifiuti speciali quelli individuati all'articolo 184 comma 3 del D.Lgv. 152/06 e s.m.i.:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività dì scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.Lgv. 152/06 e s.m.i.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i) del D.Lgv. 152/06 e s.m.i.;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- *k) il combustibile derivato dai rifiuti;*
- 1) i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

#### 5.3. Definizione di rifiuti pericolosi

Sono pericolosi i rifiuti non domestici, indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sulla base degli allegati G, H ed I della medesima parte IV.

#### 5.4 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi

Nelle more di determinazione dei criteri statali qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006 ai sensi del presente Regolamento sono definiti rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli che rispettano i seguenti criteri:

#### 1) criteri qualitativi:

- a) imballaggi primari e secondari in carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili;
- b) contenitori vuoti in vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili e lastre di vetro rotte;
- c) scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi;
- d) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- e) sacchi e sacchetti di carta o plastica,
- f) plastica molle, cellophane, ecc.;
- g) accoppiati quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva;
- h) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- i) paglia e prodotti di paglia;
- j) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- k) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 1) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- m) feltri e tessuti non tessuti;
- n) pelle e similpelle;
- o) resine termoplastiche e termo indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- p) rifiuti ingombranti privi di sostanze tossiche (acidi solventi), di sostanze pericolose (gas freon, oli);

- q) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro, espansi e simili;
- r) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere, inerti \*provenienti da riparazioni i piccole demolizioni di civili abitazioni solo se conferiti in centri di raccolta istituiti dal Soggetto Gestori o dal Comune;
- s) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili) \*provenienti da riparazioni e piccoli demolizioni di civili abitazioni solo se conferiti in centri di raccolta istituiti dal Soggetto Gestore o dal Comune;
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati, \*provenienti da riparazioni e piccole demolizioni di civili abitazioni, solo se conferiti in centri di raccolta istituiti dal Soggetto Gestore o dal Comune;
- u) manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- v) nastri adesivi, nastri abrasivi;
- w) cavi e materiale elettrico in genere;
- x) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- y) accessori per informatica;
- z) gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, escluse camere d'aria e pneumatici.
  - Si precisa che i manufatti in cemento amianto non possono rientrare in nessun modo tra i rifiuti provenienti da riparazioni e piccole demolizioni di civili abitazioni, in quanto tali manufatti devono essere raccolti e smaltiti secondo quanto previsto dalle vigenti normative sull'amianto.

Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;

- b) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto gestore, ad esempio:
- consistenza non solida;
- produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
- fortemente maleodoranti;
- eccessiva polverulenza.

#### 2) criteri quantitativi:

I rifiuti indicati nel suddetto elenco sono assimilati fino ad un quantitativo massimo giornaliero, mediamente conferibile nel corso dell'anno, pari a litri 1.000 per chilogrammi 300; tali limiti non operano nei confronti di attività ricettive in genere stante la natura dei rifiuti tipicamente domestica. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione.

Come criterio quantitativo per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all'art. 11 si assume il non superamento della produzione specifica massima in kg/mq\*anno risultante per ogni singola categoria di attività produttiva come di seguito riportate:

N. CATEGORIE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	MAX
1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4.20
2) Campeggi, distributori carburanti	6.55
3) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4.90
4) Esposizioni, autosaloni	3.55
5) Alberghi con ristorante	10.93
6) Alberghi senza ristorante	7.49
7) Case di cura e riposo	8.19
8) Uffici, agenzie, studi professionali	9.30
9) Banche ed istituti di credito	4.78
10) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9.12

11) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	
12) Edicola farmacia, tabaccaio, plurilicenze	12.45
13) Banchi di mercato beni durevoli	14.58
14) Banchi di mercato genere alimentari	56.78
15) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	8.50
16) Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9.48
17) Attività industriali con capannoni di produzione	7.50
18) Attività artigianali di produzione beni specifici	8.92
19) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	60.88
20) Bar, caffè, pasticceria	51.47
21) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	19.55
22) Plurilicenze alimentari e/o miste	21.41
23) Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	85.60
24) Discoteche, night club	13.45

Si assumono come riferimento indicativo i seguenti valori limite di produzione media annua di rifiuti non pericolosi, per ciascuna ditta, derivanti da studi di settore a carattere regionale o calcolati sulla base del peso medio contenuto in un cassone scarrabile da 25 mc di materiale.

CODICE CER e DESCRIZIONE RIFIUTO	KG/ANNO
CER 02 01 04 rifiuti plastici	500
CER 03 01 01 scarti di corteccia e sughero	500
CER 03 01 05 Segatura, trucioli, residui di taglio del legno	500
CER 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura (del cuoio)	500
CER 04 02 15 rifiuti da operazioni di filatura (di tessili)	500
CER 04.02.21 e 04.02.22 Rifiuti da fibre tessili grezze o lavorate	500
CER 08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	500
CER 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi di cui alla voce 08 04 09	500
CER 10.11.12 Rifiuti di vetro	1.000
CER 15 01 01 Imballaggi di carta e cartone	3.000

CER 15 01 02 Imballaggi in plastica, inclusi nylon e cassette	1.000
CER 15 01 02 Imballaggi in polistirolo	500
CER 15 01 03 Imballaggi in legno	4.500
CER 15 01 04 Imballaggi in metallo	5.500
CER 15 01 05 Imballaggi in materiali compositi (poliaccoppiati, CA, tetrapak)	500
CER 15 01 06 Imballaggi in materiali misti	3.000
CER 15 01 07 Imballaggi in vetro	3.000
CER 15 01 09 imballaggi in materia tessile	500
CER 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi,	
(ad esclusione i quelli contaminati da sostanze pericolose)	500
CER 16 02 14 apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02	800
CER 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso,	
diverse da quelle della voce 16 0215	800
CER 19 08 01 Rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue : vaglio (ex mondiglia)	1.000
CER 19 12 01 carta e cartone	3.000
CER 1912 02 metalli ferrosi	5.500
CER 19 12 03 metalli non ferrosi	5.500
CER 19 12 04 plastica e gomma	1.000
CER 1912 05 vetro	3.000
CER 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 4.	500
CER 1912 08 prodotti tessili	500
CER 19 12 12 altri rifiuti compresi materiali misti prodotti dal trattamento meccanico	
dei rifiuti, diversi daquelli di cui alla voce 191211	1.000
CER 20 01 01 carta e cartone	3.000
CER 20 01 02 Vetro (p.es. contenitori di vetro, damigiane, lastre)	3.000
CER 20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	1.000
CER 20 01 10 Abbigliamento	500
CER 20 01 11 prodotti tessili	500
CER 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi diversi	

da quelli di cui alla voce 20 01 27	500
CER 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	100
CER 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	50
CER 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolose	
(diverse da quelle di cui alla voce 2001 21 e 20 01 23 e 20 01 35)	500
CER 20 01 38 legno non pericoloso diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 4.	500
CER 20 01 39 plastica	1.000
CER 20 01 40 metallo	5.500
CER 20 01 41 rifiuti provenienti dalla pulizia di camini e ciminiere	50
CER 20 02 01 rifiuti biodegradabili (p.es. ramaglie, sfalci, potature)	6.000
CER 20 02 02 terra e roccia	800
CER 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili	1.000
CER 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati	2.000
CER 20 03 02 rifiuti dei mercati	800
CER 20 03 07 rifiuti ingombranti generici	500
Altri rifiuti assimilati per qualità e non meglio definiti	500

Il Comune può stipulare con le utenze non domestiche apposite convenzioni riguardanti il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali assimilati o non assimilati agli urbani. Con particolare riferimento alle frazioni recuperabili e/o riciclabili del rifiuto, il gestore del servizio pubblico potrà avviare appositi giri di raccolta a domicilio con conferimento finale del materiale ad un impianto autorizzato o presso l'ecocentro comunale, nel rispetto dei vincoli e dei limiti specificati nel relativo Regolamento.

Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo, ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, adottata secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.

#### 5.4.1 – Procedure di accertamento

L'accertamento sulla natura e la quantità dei rifiuti prodotti da singole attività, con i conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa RSU alle relative superfici di formazione o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

- a) con procedimento d'ufficio previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita presso altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
- b) su richiesta degli interessati, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
  - b.1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
  - b.2) specificazione dell'attività svolta;
  - b.3) tipologia del rifiuto prodotto;
  - b.4) quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
  - b.5) dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non ai rifiuti urbani;
  - b.6) superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
  - b.7) superfici aziendali complessive;
  - b.8) numero di addetti complessivi;
  - b.9) numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano "speciali".

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area esterna, in genere alle scale 1:200- 1:500, con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti

assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla non applicazione della tariffa per superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani, valgono le norme che precedono.

In ogni caso il Comune potrà procedere ad operazioni di pesatura del rifiuto di volta in volta conferito, in modo tale da accertarne il quantitativo medio.

#### 5.4.2 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti, anche se non pericolosi o anche se derivanti dalle attività per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica, con le sole eventuali eccezioni esplicitate nei successivi articoli.

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo vengono inoltre esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani:

- 1. i rifiuti speciali che richiedono un servizio di raccolta convenzionale con frequenza superiore a quella giornaliera;
- 2. i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:
  - materiali non aventi consistenza solida:
  - materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
  - prodotti fortemente maleodoranti;
  - prodotti eccessivamente polverulenti;
- 3. i rifiuti ingombranti provenienti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio che non costituiscono residuo ordinario e quotidiano del processo produttivo, quali ad esempio:
  - macchinari e strumenti di lavoro per la produzione o il mantenimento di beni e materiali;
  - macchine e apparecchi di qualunque natura per il controllo del ciclo produttivo (PC, PLC, ecc.);
  - automezzi in genere, macchine operatrici e parti di questi;

- rifiuti provenienti da interventi di ristrutturazione e/o manutenzione degli immobili;
- rifiuti provenienti dalla ristrutturazione e/o manutenzione degli impianti fissi e produttivi;
- rifiuti provenienti dal completo rifacimento dell'arredo nei fondi commerciali.
- 4. i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava, i materiali ceramici cotti. Per tutti i rifiuti che non rispettano i criteri di cui agli artt.12 e 13, o nei casi previsti nel presente articolo, il produttore può ugualmente servirsi del servizio pubblico, che provvede alla raccolta e al trasporto a smaltimento sulla base di apposita Convenzione (Capo IV), secondo quanto disposto dall'art. 188, comma 2, lettera c) del D. Lgs 152/2006.

# 5.4.3 – Convenzioni per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico

I produttori di rifiuti speciali non pericolosi possono rivolgersi, per il relativo smaltimento, al gestore del pubblico servizio di smaltimento rifiuti.

Il produttore che intenda ricorrere ad un servizio integrativo può stipulare con il Comune o con la ditta appaltatrice un'apposita convenzione con riferimento ai seguenti servizi:

- a) raccolta e trasporto a smaltimento o recupero;
- b) conferimento presso l'ecocentro

Allo scopo gli stessi produttori dei rifiuti devono presentare la domanda in carta legale al soggetto che espleta il servizio di smaltimento dei rifiuti.

La domanda dovrà contenere:

- Le generalità complete dei soggetti produttore, trasportatore e smaltitore del rifiuto (sede legale, legale rappresentante, ecc.);
- La descrizione e la localizzazione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali (se diversa dalla sede legale) e delle sedi operative in cui avvengono le fasi di smaltimento intermedie e/o finali;
- Descrizione del ciclo di produzione del rifiuto, delle modalità di raccolta, trasporto, stoccaggio e altri eventuali processi con l'indicazione della potenzialità complessiva;
- Descrizione dei metodi di smaltimento con l'indicazione della potenzialità complessiva;
- La quantificazione dei rifiuti prodotti, su base giornaliera, mensile e annuale (in kg/g, kg/mese, kg/anno o, nei casi di rifiuti a bassa densità, in mc/g, mc/mese, mc/anno) suddivisa per tipologia;

- La modalità di deposito del rifiuto e le quantità massime stoccabili;
- La periodicità di consegna prevista e proposta;
- La dichiarazione con cui il richiedente si impegna a pagare i costi del servizio richiesto, con l'indicazione delle modalità di misura, contabilizzazione e fatturazione;
- Il sistema o modo di conferimento al soggetto smaltitore;
- Ogni altra notizia ritenuta utile.

La convenzione dovrà inoltre contenere:

- richiami all'obbligo di tenuta di registri, formulari e bolle e all'obbligo di dichiarazione annuale al catasto di cui al D.L. 152/2006 e alla L.R. 3/2000, per produttore, trasportatore e smaltitore nell'ambito delle rispettive competenze;
- descrizione delle modalità di effettuazione di controlli periodici sulla qualità dei rifiuti;
- indicazione della durata della convenzione ed altre norme amministrative.

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:

- Scheda di caratterizzazione chimico-fisica del rifiuto;
- Certificato di assimilabilità;
- Certificato CCIAA;

La convenzione viene stipulata dopo istruttoria che accerta la possibilità di recepire i rifiuti speciali, di cui si chiede lo smaltimento, e propone, caso per caso, le modalità, i tempi e il costo del servizio dipendentemente dalla quantità e tipologia del rifiuto, dai mezzi e dal personale impiegato, nonché della distanza da percorrere, dedotto l'importo dovuto ad eventuali recuperi.

La convenzione di cui sopra ha validità di un anno e verrà rinnovata tacitamente se non disdetta da una delle parti, entro tre mesi dalla scadenza. Il mancato rispetto del presente Regolamento e delle norme previste dalla convenzione comporterà la decadenza della convenzione stessa.

Il Comune si riserva di poter sospendere la validità delle convenzioni, per motivi di servizio, per ragioni di igiene e comunque per altre necessità di pubblico interesse, dietro preavviso di 15 gg.

# Art. 6 Rifiuti non soggetti alle norme del presente Regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle tipologie di rifiuto di cui all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006.

Per quanto concerne le terre e le rocce di scavo sono assunte le disposizioni dell'art. 186 del suddetto Decreto.

# Art. 7 Adeguamento a norme nazionali e/o regionali

Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che facciano ricorso espressamente ad obblighi di modificazione da apportare al Regolamento o che presentino il carattere della norma programmatica.

# Art. 8 Ordinanze contingibili ed urgenti

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della sanità e ai Presidenti della Regione e della Provincia e al Prefetto entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

## TITOLO II: Gestione dei rifiuti

# Art. 9 Principi fondamentali

- 1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si conforma ai seguenti principi:
  - a) essere ispirato al principio di uguaglianza del diritto dei cittadini;
  - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
  - c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
  - d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
  - e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi degli artt. 8 e 10 del D.Lgs. 267/2000.

#### Art. 10 Gestione del servizio

- 1. I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio devono essere enti o imprese specializzate della gestione dei rifiuti ed iscritte all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai quali è fatto obbligo del rispetto dei principi fondamentali e degli standard fissati dal presente Regolamento.
- 2. Ogni rapporto tra il Comune e il Gestore del servizio è regolato da specifico Contratto di Servizio.
- 3. Il Gestore del servizio fornisce all'Ufficio Tecnico, i dati relativi all'andamento del servizio di raccolta dei rifiuti.
- 4. Il Gestore del servizio dovrà predisporre un programma di intervento che preveda l'attuazione di servizi specifici di raccolta dei rifiuti .
- 5. Il Gestore del servizio è tenuto a comunicare all'Amministrazione, fatti salvi gli interventi urgenti disposti per la tutela dell'igiene pubblica, le eventuali proposte di variazioni delle modalità di esecuzione del servizio almeno 30 giorni prima della data prevista per l'attivazione.
- 6. Gli operatori ed il personale del Soggetto Gestore destinato al Servizio rivestono la qualifica di incaricato di Pubblico Servizio.

# Art. 11 Definizione di gestione dei rifiuti

- a) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per gestione dei rifiuti si intende il complesso delle seguenti attività: conferimento, raccolta, trasporto, trattamento, recupero e riciclaggio.
- b) Il gestore del servizio è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sulle attività di cui sopra di propria competenza, ai fini del successivo inoltro alla Regione ed alla Provincia secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n° 22/97.

# Art. 12 Definizioni

Ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:

- **bonifica:** intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area; cernita: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio del rifiuto organico nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, **e** in particolare a definirne i gradi di qualità;
- **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
- **contenitore multi-utenza:** contenitore per la frazione secca o la frazione umida assegnato a gruppi individuati di utenze domestiche;
- **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- **messa in sicurezza**: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

- **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- raccolta differenziata: la raccolta selezionata di rifiuti precedentemente raggruppati dall'utenza in frazioni merceologiche omogenee;
- raccolta differenziata multimateriale: la raccolta selezionata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro lattine...) che possono essere conferiti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- raccolta differenziata porta a porta: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario;
- raccolta su chiamata: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata in precedenza con l'ente;
- recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A) alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- **rifiuti domestici:** rifiuti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione;
- **rifiuto organico:** i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità e di materiale organico presenti nei rifiuti urbani e assimilabili costituiti da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, briciole, alimenti deteriorati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, gusci di frutta secca, gusci di molluschi, gusci di uova, fondi di caffé, filtri di the e camomilla, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, fiori appassiti (piccole quantità), piccoli ossi, e simili;
- **rifiuto secco riciclabile:** la frazione del rifiuto secco passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo;

- **vetro:** i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche;
- **lattine- barattoli o scatolame:** si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata, costituiti, a titolo esemplificativo, da barattoli, coperchi, ferro (piccoli pezzi), lattine, maniglie, pentolame, posate, scatolette del tonno, vasetti e simili;
- carta: i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati sia pubblici, ed il cartone;
- **plastica:** si intendono gli imballaggi previsti dall'accordo di programma quadro sottoscritto tra ANCI e CONAI e s.m.i.: si intendono a titolo esemplificativo barattoli, blister, bottiglie, cellophane, coperchi, flaconi, imballaggi (film), pellicole per alimenti, sacchetti, scatolette, vaschette per cibi, vasetti dello yogurt, vasetti, polistirolo, e simili;
- **multimateriale:** i rifiuti della tipologia descritti in vetro, lattine-barattoli o scatolame, plastica e carta in banda stagnata;
- **rifiuto ingombrante:** beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname;
- **beni durevoli:** si intendono i beni di cui D.Lgs n° 151/05 e distintamente lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor TV e PC, ecc;
- **rifiuto secco non riciclabile:** rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia, non compreso nella descrizione delle diverse frazioni di rifiuto riciclabile. E' costituito da: accendini, abiti (se in cattive condizioni), appendiabiti, cotton fioc, bigiotteria, calze, carta carbone, candele, carta adesiva, carta catramata, carta da parati, carta metallizzata, carta oleata, carta plastificata, carta vetrata, ceramica (piatti), collant, compact disk, cuoio, dischetti magnetici, dischi, gomma, ghiaietta del gatto, lamette da barba, lumini votivi, musicassette, nastro isolante, ombrelli, pannolini, pelle conciata, pellicole fotografiche, penne, piatti di plastica, piatti rotti, porcellana (cocci), polvere di pavimento, rasoi, scarpe (se in cattive condizioni), spazzatura di pavimento, spazzolini da denti, stracci, telefoni cellulari senza batterie, videocassette:

- **rifiuto vegetale:** rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, cassette di legno, foglie, scarti di attività di giardinaggio, potature di alberi e siepi, residui vegetali da pulizia dell'orto, fiori secchi, e simili;
- **rifiuto potenzialmente pericoloso:** pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
- **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- **soggetto gestore:** il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- **spazzamento:** l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- **trattamento:** le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- **utente:** chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze;
- **utenze condominiali:** edifici con numero di utenze domestiche e non domestiche maggiore o uguale a 6 o comunque nei quali viene utilizzato il sistema di conferimento collettivo;
- **utenze domestiche:** locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- **utenze non domestiche:** luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera;
- **utenze:** le superfici dei locali e delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite e le relative aree accessorie e pertinenziali, le parti comuni del condominio, centri commerciali integrati o di multiproprietà, occupate o detenute in via esclusiva e i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso salve le esclusioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari esistenti sul territorio comunale dove il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani è istituito ed attivato;

nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto.

- **spazzatura stradale:** i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, compresa quella giacente nelle caditoie dell'acqua meteorica, i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc.;
- **rifiuti mercatali:** i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o dai mercati con prevalenza di banchi alimentari:
- **rifiuti cimiteriali:** i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione delle salme) e in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni classificati come rifiuti urbani.

# Art 13 Criteri gestionali

In applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni dettati dal D.Lgs. 152/06 (e s.m.i.) e dalla normativa regionale per la gestione dei rifiuti, delle indicazioni e dei criteri contenuti nel Programma Provinciale di gestione dei rifiuti l'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione nel quale la raccolta differenziata rappresenta la prima componente.

L'attivazione del sistema integrato di gestione delle raccolte è fondato sul principio della differenziazione, all'origine, dei flussi di rifiuto recuperabili e/o riciclabili e dell'assegnazione di ruolo residuale all'indifferenziato, non recuperabile, da avviare allo smaltimento.

Il servizio domiciliare favorisce il controllo qualitativo e quantitativo, da parte degli operatori del servizio di raccolta, dei materiali differenziati conferiti dalle utenze.

L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di raccolta differenziata.

Le Associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore sono soggetti chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione.

Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Il raggiungimento di elevati obiettivi di recupero rende necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta basata su conferimento di tipo domiciliare per la maggior parte delle frazioni differenziate e per l'indifferenziato.

# Art. 14 Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

- 1. Le modalità di erogazione dei servizi di raccolta dei rifiuti sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente Regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio.
- 2. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza nel rispetto degli obiettivi fissati dal D.Lgs. 152/2006 e dai provvedimenti adottati dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Viterbo

## Art. 15 Sistema di raccolta "porta a porta"

- 1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani si attua mediante la raccolta differenziata estesa a tutto il territorio comunale con il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta" secondo il progetto redatto.
- 2. Il metodo comporta il posizionamento del contenitore o sacchetti di norma su suolo privato. Il contenitore dell'organico, i sacchetti dell'indifferenziato, di carta e cartone e del multimateriale, dovranno essere esposti, dal proprietario singolo, sul fronte strada, o su strada comunale, al di fuori di ingressi e recinzioni, secondo i giorni e gli orari stabiliti e per le diverse tipologie di raccolta, e mantenuti esposti fino a raccolta o svuotamento avvenuto. Il contenitore, dopo lo svuotamento, deve essere riportato dall'utente all'interno del confine di proprietà, nell'arco della stessa giornata.

Diverse modalità di servizio (es. ingresso nel cortile per lo svuotamento, passaggi aggiuntivi ecc.) andranno espressamente richieste per iscritto dall'utente al comune con eventuali oneri aggiuntivi a carico del richiedente.

- 3. Nei casi di cui al precedente comma 2, le buste i contenitori su suolo pubblico devono essere posizionati di regola di fronte al numero civico del condominio/abitazione o all'utenza non domestica di appartenenza, per chiaro riferimento agli utenti che ne dovranno fare uso e per i controlli mirati sui conferimenti, oltre che per evidenti ragioni di correttezza ed equità nei confronti delle altre utenze limitrofe. Sui contenitori sono collocate targhette identificative dell'utenza di appartenenza.
- 4. In qualunque momento i contenitori potranno essere soggetti a controllo da parte dell'amministrazione comunale e/o dal personale allo scopo incaricato per verificare l'applicazione delle raccolte differenziate e il corretto conferimento dei materiali oltre ai controlli sul rispetto delle disposizioni relative al posizionamento dei contenitori all'interno dei cortili.
- 5. Per le case sparse il servizio di raccolta viene erogato di norma su strade comunali.

Potrà essere effettuato anche su strade vicinali purché aventi caratteristiche di strada comunale, o di strada privata aperta al transito, oltre che tali per cui sia tecnicamente ed economicamente possibile effettuare la raccolta con i mezzi operativi del Gestore del servizio.

- 6. E' possibile concordare con il comune e/o il Gestore del servizio di raccolta, differenti modalità di servizio in caso di particolare necessità. Ciò può comportare diversi costi-base per il richiedente.
- 7. I sacchetti e i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani col metodo "porta a porta" sono forniti a cura dell'Amministrazione Comunale ad ogni singola utenza. La dotazione di sacchetti e contenitori deve essere tale da soddisfare le esigenze dell'utenza servita anche in rapporto alla frequenza settimanale di svuotamento e raccolta stabiliti per tipologia di rifiuti. L'utilizzo dei contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Non può essere garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza.

E' consentito l'utilizzo dei medesimi contenitori in caso di attività operanti all'interno di condomini, mentre negozi ed attività con accesso diretto sul fronte strada/cortile saranno, salvo casi particolari, forniti di contenitori individuali.

9. Alle utenze commerciali sono forniti contenitori con idonea capienza secondo il tipo di attività, la produzione di rifiuti ed in rapporto alla frequenza di svuotamento e raccolta stabiliti per tipologia di rifiuti.

# Art. 16 Operazioni di raccolta

- 1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal comune in accordo con il Gestore del servizio, nel rispetto dei criteri indicati nel presente regolamento e secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto di Servizio.
- 2. Il Gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).
- 3. La raccolta è effettuato in orario diurno.
- 4. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

# Art. 17 Contenitori per la raccolta

- 1. Tutti i contenitori nella fase di istituzione del servizio, sono forniti all'utenza da parte dell'Amministrazione comunale e da questa devono essere correttamente tenuti e conservati.
- 2. Nel caso in cui il contenitore marrone (umido) venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il comune provvederà alla sua sostituzione previa richiesta da parte dell'utenza e restituzione del contenitore danneggiato, con relativo addebito su bolletta.
- 4. Al fine di agevolare la separazione dei rifiuti da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per ogni singola frazione merceologica devono essere chiaramente distinguibili dalla forma o dal colore degli stessi e devono riportare chiare indicazioni per evitare il conferimento di frazioni non accettabili.

Tutti i contenitori o sacchetti devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati.

- 5. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico.
- 6. I contenitori domestici dei rifiuti devono essere lavati e disinfettati dall'utente e comunque mantenuti puliti sì da non creare inconvenienti igienici. Il Gestore dovrà inoltre provvedere allo svuotamento ed al lavaggio dei contenitori ogni qualvolta sarà richiesto dal Comune o da altri Enti per motivi di igiene.
- 7. Il Gestore è inoltre tenuto ad effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori.

# Art. 18 Conferimento del rifiuto organico

Il conferimento della frazione umida (ORGANICO) dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti in appositi contenitori (di colore marrone) in dotazione che dovranno essere lavati, sanificati e ben conservati dagli utenti.

Il conferimento avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo di contenitore a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze con apposito calendario.

Le utenze domestiche ricevono, ad avvio del sistema un secchio da lt. 10 (antirandagismo di colore marrone) per la raccolta dell'umido e un opuscolo informativo contenente istruzioni circa la separazione dei rifiuti.

Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido, (alimentari, fruttaverdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense, ecc.) verranno dotate, laddove necessario in relazione alla quantità di rifiuto prodotto, di contenitori carrellati (di colore marrone) di capacità adeguata alle esigenze.

Salvo eccezioni che saranno valutate e autorizzate dal soggetto gestore in accordo con l'Amministrazione comunale i contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'utenza stessa ed

esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente entro la mattinata del giorno della raccolta.

Sono esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica gli scarti derivanti dall'attività di macelleria che, assoggettati a specifica normativa sanitaria, sono obbligatoriamente conferiti esclusivamente nel rispetto della vigente normativa in materia.

# Art. 19 Conferimento del rifiuto secco non riciclabile (indifferenziato)

Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile (cosiddetto indifferenziato) è effettuato in sacchetti o appositi contenitori di colore grigio. Il conferimento avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze con apposito calendario.

Le utenze domestiche ricevono, ad avvio del sistema, un opuscolo informativo contenente istruzioni circa la separazione e l'esposizione dei rifiuti; esse provvedono a conferire la frazione secca non riciclabile (cioè quella residuata dalle varie separazioni) impiegando il sacchetto o contenitore assegnato.

E' vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.).

Le utenze non domestiche verranno dotate, laddove necessario in relazione alla quantità di rifiuto secco non riciclabile prodotto o previsto dal soggetto gestore, di contenitori carrellati di capacità adeguata alle esigenze. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto entro le ore 8 del giorno della raccolta. ( ore 7.30 zone ricomprese area di mercato nel giorno del sabato).

# Art. 20 Conferimento del materiale cartaceo

I rifiuti riciclabili in materiale cartaceo sono costituiti da giornali, riviste, carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici e da tutti gli imballaggi in cartone e assimilati.

II loro conferimento viene effettuato secondo le seguenti modalità:

1) per la CARTA:

- a) i rifiuti cartacei devono essere posti in sacchi di colore giallo distribuiti dal Comune, privi da eventuali parti in metallo o in plastica, ed esposti soltanto al mattino entro l'orario previsto del giorno stabilito per la raccolta.;
- b) è vietata l'introduzione di materiali diversi quali sacchetti in plastica o altri rifiuti;
- 2) per il CARTONE: gli imballaggi a base cellulosica, preventivamente piegati e compattati per ridurne il volume e separati da eventuale materiale diverso (polistirolo, plastiche, ecc.), devono essere conferiti con le seguenti modalità:
- a) il cartone deve essere imballato in pacchi a bordo strada soltanto entro l'orario previsto del giorno stabilito per la raccolta;
- b) conferito direttamente presso l'ecocentro comunale.

Le utenze non domestiche, con modalità e calendario stabilito, possono essere dotate, laddove necessario in relazione alla quantità di rifiuto prodotto, di contenitori carrellati di capacità adeguata alle esigenze. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto il mattino del giorno della raccolta. E' vietato introdurre carta o cartone nei contenitori deputati alla raccolta di altri rifiuti.

# Art. 21 Conferimento del multimateriale

(Vetro, plastica, barattolame e carta in banda stagnata)

I rifiuti facenti parte della frazione riciclabile multimateriale sono così individuati:

**Vetro**: i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche e simili. Gli utenti sono tenuti a svuotarli accuratamente e ad effettuare un rapido risciacquo.

Plastica: barattoli, blister, bottiglie, cellophane, coperchi, flaconi, imballaggi (film), pellicole per alimenti, sacchetti, scatolette, vaschette per cibi, vasetti dello yogurt, vasetti, polistirolo, e simili purché non contaminati da sostanze pericolose. Gli imballaggi in plastica non devono contenere residui; gli utenti sono tenuti a svuotarli accuratamente e ad effettuare un rapido risciacquo. Per contenere l'ingombro è necessario provvedere alla riduzione volumetrica di tali materiali (in particolare le bottiglie) schiacciandoli manualmente o con apposite attrezzature.

Lattine-barattoli o scatolame: contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata, costituiti, a titolo esemplificativo, da barattoli, coperchi, ferro (piccoli pezzi), lattine, maniglie, pentolame, posate, scatolette del tonno, vasetti e simili; Tali rifiuti vanno accuratamente vuotati e puliti. E' vietata l'introduzione di materiali diversi quali ceramiche o altri rifiuti.

Il conferimento di detti rifiuti è effettuato con sacchetti di colore verde. Il conferimento avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze con apposito calendario.

Le utenze domestiche ricevono, ad avvio del sistema, un opuscolo informativo contenente istruzioni circa la separazione e l'esposizione di tali rifiuti; esse provvedono a conferire il rifiuto multimateriale impiegando il sacchetto assegnato. E' vietato introdurre materiali diversamente da quanto indicato dall'apposito opuscolo.

Le utenze non domestiche verranno dotate, laddove necessario in relazione alla quantità di rifiuto multimateriale prodotto o previsto dal soggetto gestore, di contenitori carrellati di capacità adeguata alle esigenze. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto entro le ore 8 del giorno della raccolta.

Tutti i rifiuti della tipologia multimateriale che, per le loro dimensioni, non possono essere introdotti negli appositi contenitori di colore verde, devono essere conferiti presso l'ecocentro comunale.

# Art. 22 Centro di raccolta comunale (Ecocentro)

- 1. All'interno del territorio comunale esiste un Centro di raccolta (Ecocentro) opportunamente attrezzato e autorizzato per il conferimento delle diverse tipologie di rifiuto e aperto al pubblico in giorni e orari prestabiliti, dotato di apposito regolamento d'accesso e di utilizzo, con la presenza di personale addetto.
- 2. Al Centro di raccolta devono essere obbligatoriamente conferiti i rifiuti urbani che possono provocare problemi dal punto di vista ambientale se smaltiti in maniera indifferenziata e i rifiuti recuperabili e per i quali non esistano altre forme di raccolta differenziata distribuite nel territorio.

Se non diversamente indicato nel Contratto di servizio, sono compresi tra questi, a titolo esemplificativo:

- oli minerali esausti e relativi contenitori e filtri;
- vernici, inchiostri, solventi, carburanti e relativi contenitori;
- prodotti tossici e/o infiammabili, contrassegnati dai simboli T e/o F e relativi contenitori;
- lampade al neon, alogene, fluorescenti;
- batterie e pile;
- piccole quantità di materiali inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente da utenti domestici;
- rifiuti elettronici e frigoriferi;
- accessori per l'informatica;.
- 3. E' vietato abbandonare i rifiuti di cui sopra in qualsiasi area del territorio comunale.
- 4. Il Gestore in accordo con il comune è tenuto ad organizzare nel modo più efficiente ed efficace il servizio al fine di agevolare il conferimento dei rifiuti ed evitare l'abbandono dei rifiuti sul territorio.

# Art. 23 Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti

I rifiuti ingombranti e i beni durevoli ( ovvero frigoriferi, surgelatori e congelatori; televisori, computer (compresi i monitor, le stampanti e le tastiere); lavatrici e lavastoviglie; condizionatori d'aria:

ed inoltre: piccoli elettrodomestici, utensili elettrici, altri apparecchi elettrici ed elettronici, ad esaurimento della loro durata operativa così come definiti all'articolo 3 del presente regolamento, di norma possono essere:

- a) separati nelle diverse frazioni merceologiche e raccolti mediante un servizio con cadenza fissa nei luoghi e con orari prestabiliti;
- b) essere conferiti direttamente dall'utente presso l'ecocentro comunale;

- c) consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio;
- elettronici, ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al punto 1 comma b) e c)..
- c) Il conferimento presso l'ecocentro comunale è gratuito per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche secondo quanto previsto nell'apposito regolamento. L'utente deve conferire i rifiuti ingombranti su suolo pubblico, e solamente nei punti di raccolta prestabiliti, e soltanto entro l'orario previsto del giorno stabilito per la raccolta;
- e in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli..

Non è quindi ammesso l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada fuori degli appositi spazi prestabiliti.

# Art. 24 Conferimento della frazione verde

Per frazione verde, si intendono gli scarti verdi provenienti dalla cura dei giardini, come foglie, erba, sfalci d'erba, piccole ramaglie e potature che verranno conferite dai singoli utenti presso l'ecocentro comunale e conferito periodicamente dal soggetto gestore presso il centro di compostaggio o altro idoneo impianto con la frequenza necessaria ad assicurare l'efficienza del servizio.

Il conferimento presso l'ecocentro comunale è gratuito per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche secondo quanto previsto nell'apposito regolamento.

# Art. 25 Compostaggio domestico

Nuovo articolo così formulato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 23 del 29/06/2013:

Per garantire forme alternative di riutilizzo dei rifiuti organici, può essere incentivata l'attività di compostaggio domestico, attraverso l'impiego di compostiere o di altri sistemi ritenuti analoghi per risultato. In presenza di tali modalità potranno essere previste forme di agevolazione dal Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa/Tariffa applicabili esclusivamente alle utenze domestiche non servite dal sistema di raccolta porta a porta per i rifiuti organici.

[Per garantire forme alternative di riutilizzo dei rifiuti organici, viene incentivata l'attività di compostaggio domestico, attraverso l'impiego di compostiere o di altri sistemi ritenuti analoghi per risultato. In presenza di tali modalità dovranno essere previste forme di agevolazione dal Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa/Tariffa.

L'Amministrazione Comunale individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tassa/Tariffa ex articolo 238 del D.Lgv. 152/06.]

La pratica dell'autocompostaggio è comunque possibile fermo restando l'assenza di inconvenienti igienico-sanitari.

E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o biodegradabile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.

In ogni caso la pratica del compostaggio domestico va effettuata seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc....

# Art. 26 Conferimento degli indumenti usati

Il rifiuto riciclabile costituito da indumenti usati è così individuato:

- 1. capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
- 2. calzature ancora utilizzabili e pulite;
- 3. cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.

Tali rifiuti devono essere introdotti, in sacchi chiusi, negli appositi contenitori stradali metallici di colore giallo delle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio comunale. I rifiuti di cui ai punti 1-2-3- non più utilizzati vanno conferiti con il rifiuto secco non riciclabile.

## Art. 27 Conferimento dei rifiuti potenzialmente pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi quali ad esempio:

pile esauste;

- farmaci scaduti e non più utilizzati;
- prodotti tossici e/o infiammabili contrassegnati dai simboli T/F;
- accumulatori al piombo
- olii minerali e vegetali;

devono essere conferiti in modo separato rispetto ai rifiuti ordinari, secondo le seguenti modalità:

#### a) Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile esauste

In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/97 e s.m.i., le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del suddetto Decreto sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico.

L'amministrazione comunale pone a disposizione del pubblico contenitori per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta.

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie sono così individuati:

- 1. pile a bottone;
- 2. pile stilo;
- 3. batterie per attrezzature elettroniche.

Tali rifiuti devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (negozi, supermercati, ecc.).

# b) Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali e rifiuti dei prodotti e dei relativi contenitori etichettati T e/o F

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali sono così individuati:

- 1. farmaci;
- 2. fiale per iniezioni inutilizzate;
- 3. disinfettanti.

Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori,posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.

In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato.

Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

### c) Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da rifiuti dei prodotti e dei relativi contenitori etichettati T e/o F

I prodotti e contenitori etichettati T e/o F dovrànno essere conferiti direttamente presso l'ecocentro negli orari di apertura..

#### d) Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da batterie esauste

Le batterie esauste devono essere di norma consegnate al rivenditore contestualmente all'acquisto del bene equivalente o essere conferite presso i centri autorizzati per lo stoccaggio, recupero e trattamento di veicoli fuori uso; nel caso di batterie esauste di esclusiva provenienza domestica le stesse potranno essere conferite presso l'ecocentro comunale;

#### e) Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da oli minerali e vegetali

Gli olii minerali e vegetali dovranno essere conferiti presso l'ecocentro comunale per essere avviati a riciclo.

### Art. 28 Rifiuti provenienti da cimiteri e rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

Nelle aree cimiteriali sono ubicati contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti di origine vegetale (fiori recisi, corone, sfalcio di prati, foglie, potature); i cittadini ed il gestore dei cimiteri sono tenuti a deporre tale frazione negli appositi contenitori. Gli altri rifiuti indifferenziati devono essere posti nei contenitori previsti per la frazione secca.

I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento, avanzi di imbottiture e similari, elementi biodegradabili inserti nel cofano, dovranno essere smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.

Deve essere favorito il recupero degli oggetti metallici, rimossi prima delle operazioni di cremazione e a seguito delle operazioni di esumazione ed estumulazione.

### Art. 29 Rifiuti inerti

- 1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione. Con riferimento ai materiali residui di interventi di costruzione e demolizione domestica (mattoni, cemento, terra, rocce, sanitari, ecc.), pur trattandosi di un flusso di materiali non incluso nella specifica categoria degli urbani e pertanto non considerato nel conteggio delle raccolte differenziate, esiste un interesse pubblico allo smaltimento ed al riutilizzo di detti materiali che, prodotti in piccole quantità dall'utenza domestica, spesso hanno come destinazione finale lo smaltimento non controllato, determinando costi aggiuntivi per l'Ente pubblico che deve ricorrere alla rimozione ed allo smaltimento in discariche autorizzate.
- 2. Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati nel Centro di raccolta comunale (Ecocentro) fino ad un massimo.

### Art. 30 Raccolta di carogne animali

Il soggetto gestore provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni della ASL Servizio veterinario competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati.

Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al D.Lgs. 508/92 e s.m.i. seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento.

### Art. 31 Trasporto dei rifiuti

II trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di trattamento.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienicosanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico; devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative:

- all'accesso alle zone a traffico limitato ed alle isole pedonali;
- alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.
- 3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
- le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
- il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.
- 4. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare un termine temporale congruo, che in linea di massima non deve superare le 72 ore, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati per ottimizzare il trasporto di frazioni di rifiuti non putrescibili oggetto di raccolte differenziate.

### Art. 32 Trattamento dei rifiuti

II trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo in impianti ad interramento controllato.

Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il gestore della raccolta dei rifiuti, provvederà ad inoltrare all'Amministrazione comunale, con frequenza periodica, un resoconto dettagliato sui quantitativi dei materiali da loro raccolti e inviati al recupero e/o riciclaggio, tali quantitativi dovranno essere suddivisi per tipologia, con l'indicazione del tipo di riutilizzo finale.

### Art. 33 Pesata dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 158/2006, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

### Art. 34 Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato

I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio.

I rifiuti indifferenziati residuali ed i rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, sono destinati allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.

### TITOLO III - NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

### Art. 35 Definizione

Per pulizia del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso.

### Art. 36 Spazzamento

Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto in funzione delle caratteristiche, del traffico e della destinazione delle aree interessate. Viene effettuato manualmente e/o in maniera meccanizzata con dotazione tale da contenere il più possibile le emissioni sonore ed il sollevamento di polveri.

Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti prodotti sulle scarpate stradali nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo proprietario del bene o dell'eventuale concessionario.

### Art. 37 Criteri organizzativi per il servizio di spazzamento

- 1. I servizi di spazzamento, così come definiti dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti, sono assicurati all'interno del perimetro comunale limitatamente a:
- strade e piazze classificate come comunali;
- tratti urbani di strade provinciali e statali;
- strade private soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta:
- aree pedonali ed aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
- rive dei corsi d'acqua non date in concessione, purché liberi ed accessibili;

- aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati ove non si provveda in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
- 2. Il comune in proprio o in accordo con il gestore del servizio, organizza servizi di:
- lavaggio stradale, dei monumenti, dei sottopassi e dei sovrappassi, pulizia delle attrezzature ludiche e dell'arredo urbano, delle fontane e delle fontanelle, pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione dei bagni pubblici;
- diserbo stradale;
- pulizia delle griglie dei canali irrigui poste in corrispondenza degli intubamenti degli attraversamenti stradali;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
- rimozione dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via, realizzata tramite le competenti strutture sanitarie cittadine.

### Art. 38 Installazione e uso dei cestini portarifiuti

A complemento del servizio di spazzamento, il Comune provvede all'installazione e al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.

Tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette, biglietti e simili). Il conferimento è obbligatorio in quelle aree o spazi pubblici fornitidi cestini; è comunque vietato gettare i rifiuti di piccole dimensioni nelle restanti zone.

La localizzazione di tali installazioni sarà stabilita dal Comune.

E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti.

### Art. 39 Altri servizi di pulizia

Rientrano fra i compiti affidati al servizio di smaltimento dei rifiuti anche i seguenti:

- pulizia e lavaggio periodico delle pavimentazioni dei portici soggette permanentemente ad uso pubblico;
- pulizia, su richiesta degli organi di Polizia competenti, della carreggiata a seguito di incidenti stradali, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;
- pulizia delle caditoie stradali;
- pulizia e disinfezione dei bacini e delle acque delle fontane e fontanelle pubbliche, con attenzione allo scarico dell'acqua;
- estirpazione delle erbe infestanti e non cresciute in aree pubbliche;
- lavaggio periodico ed eventuale disinfezione delle aree di mercato.

### Art. 40 Pulizia dei contenitori

Tutti i contenitori dislocati per la raccolta dei rifiuti, quali ad esempio cassonetti, gabbie, ceste, cestini "gettacarte", ecc., devono essere sottoposti a periodici interventi di pulizia e disinfezione da parte del personale addetto.

Allo stesso modo deve essere assicurata la pulizia delle aree limitrofe a detti contenitori.

Durante il conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti in genere dovrà essere evitata ogni dispersione.

I mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti dovranno essere mantenuti puliti e sottoposti a periodiche disinfezioni da parte del personale addetto.

Il gestore assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti.

Il servizio di lavaggio e disinfezione interno ed esterno dei contenitori per rifiuti viene stabilito dalla Giunta.

### Art. 41 Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati

- 1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
- 2. Il comune è tenuto ad intervenire per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli obblighi di diversa natura stabiliti dal presente regolamento e/o da disposizioni di legge.
- 3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.
- 4. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
- 5. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
- 6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, il comune è tenuto direttamente all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

### Art. 42 Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo.

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

- 2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
- 3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici) prospicienti l'immobile di rispettiva competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza, sino alla sede stradale. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.
- 4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 i proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei marciapiedi compresi quelli sottostanti i portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
- 5. I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai commi 3 e 4 vanno raccolti e conferiti a seconda della tipologia negli appositi contenitori.
- 6. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
- 7. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è fatto divieto, ai soggetti di cui ai precedenti commi 3, 4, e 6 di trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti.
- 8. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e degli spazi assoggettati ad uso pubblico e di non rendere disagevole o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.

### Art. 43 Contenitori portarifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, il comune provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia.

- 2. Sui contenitori portarifiuti è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate dall'Amministrazione.
- 3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.
- 4. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi previo accordi con il Comune e comunque, nel rispetto delle normative del Codice della Strada.
- 5. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, i cestelli di cui al comma 4, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

# Art. 44 Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti manifestazioni

I titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche temporanee, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i posteggi auto a pagamento e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

Analogo obbligo vale per i gestori di esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi preconfezionati, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre, fiere od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Servizio di smaltimento dei rifiuti esterni il programma delle iniziative e le aree che si intende utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso convenzione con il Servizio pubblico, alla pulizia delle stesse, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal Servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

### Art. 45 Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

Fermo restando quanto già disposto dal rispettivo Regolamento Comunale di Polizia Municipale, chiunque effettuando operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deposita o lascia cadere sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata su ordine diretto dal Comune, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di Regolamento.

Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere lungo il percorso tali materiali ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

Qualora non sia effettuata la pulizia, questa verrà eseguita dall'apposito Servizio, rimettendo i costi sostenuti al responsabile.

### Art. 46 Obblighi diversi

Chi effettua operazioni relative alla costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, chiunque gestisce un cantiere di lavorazioni edili, è tenuto a pulire quotidianamente e alla

cessazione dell'attività le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali operazioni ed, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

## Art. 47 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, ove consentito sono tenute a evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.

Dovranno in tal senso essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e provvedere personalmente all'asporto di escrementi solidi e al loro deposito nei contenitori dell'idifferenziato.

### Art.48 Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario

Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario (spettacoli viaggianti, luna park, ecc.) devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.

Ferme restando le obbligazioni relative all'assoggettamento alla tariffa giornaliera di cui all'art. 238 del D.Lgs n. 152/2006, ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato per lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti il Comune interessato può disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati.

### Art. 49 Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico o gravata da servitù di pubblico passaggio, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa. Essi dovranno quindi raccogliere quanto proveniente dalla loro attività e predisporlo separatamente per le diverse frazioni così da agevolarne la raccolta secondo le modalità impartite dal soggetto gestore. Sono fatti salvi appositi accordi convenzionali con l'Amministrazione comunale.

### Art. 50 Esercizi stagionali

Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare al gestore la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, oppure la predisposizione di apposita articolazione del pubblico servizio.

### Art. 51 Volantinaggio

- 1. È vietato collocare sul suolo pubblico volantini o simili.
- 2. É vietato collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili.
- 3. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
- 4. Per le violazioni al presente articolo sono comunque applicabili le disposizioni sanzionatorie di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 507 del 15/12/1993.

E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.

E' vietato gettare a terra volantini o altro materiale pubblicitario e propagandistico.

## Art. 52 Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari (sia pubblici che privati).

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto abbandonatovi anche da terzi.

A tale scopo, i medesimi devono provvedere alle necessarie recinzioni, all'esecuzione di canali di scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora si verificassero accumuli di rifiuti e ciò potesse diventare pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco con propria Ordinanza intima, a norma anche delle vigenti leggi sanitarie, la pulizia di dette aree o terreni entro un termine prefissato.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Comune provvederà d'ufficio alla esecuzione dei lavori addebitando le spese agli interessati.

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito, ecc. devono essere conservati liberi da rifiuti, rifiuti speciali e da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme del presente Regolamento e della normativa nazionale e regionale.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private sono tenuti a provvedere al taglio delle erbe spontanee.

Le aree di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto. Conduttori, amministratori o proprietari delle aree di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico sono tenuti a provvedere al taglio delle erbe spontanee.

Qualora si verificassero accumuli di rifiuti con conseguente insorgenza di problemi per l'igiene pubblica, il Sindaco, con propria Ordinanza, dispone la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ed eventuali operazioni di ripristino dell'area. Nel caso di inottemperanza al provvedimento il Sindaco provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa secondo quanto previsto dal decreto legislativo 152/06.

### Art. 53 Manifestazioni pubbliche

L'amministrazione Comunale predispone un elenco di manifestazioni pubbliche istituzionalizzate, per le quali gli oneri dovuti per il servizio di raccolta rifiuti e di pulizia delle aree interessate è ricompresa nei costi generali del servizio.

Le utenze che occupano temporaneamente aree pubbliche, o di uso pubblico, per iniziative quali feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali, non rientranti fra le manifestazioni pubbliche istituzionalizzate, sono tenute a far pervenire al Comune per conoscenza, con preavviso minimo di un congruo n° di giorni , il programma delle iniziative con l'individuazione delle aree che intendono utilizzare in modo da consentire la predisposizione degli interventi di pulizia e ritiro dei rifiuti prodotti e differenziati. I costi del servizio sono a carico dei promotori/organizzatori delle manifestazioni.

### Art. 54 Disposizioni diverse

Chi conduce animali domestici su strade ed aree pubbliche, ad esclusione di quelle verdi sulle quali è vietato, è tenuto ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni, provvedendo personalmente all'asporto degli escrementi solidi. I sacchetti contenenti le deiezioni possono essere introdotte nei cestini porta-rifiuti.

#### TITOLO IV - DIVIETI, CONTROLLI, SANZIONI

### Art. 55 Divieti

#### Ai sensi del presente Regolamento è vietato:

- 1. l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2. ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori all'interno del territorio comunale;
- 3. esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti;
- 4. l'uso improprio dei vari tipi di contenitori o sacchetti forniti per la raccolta dei rifiuti;
- 5. intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- 6. il conferimento di imballaggi voluminosi se non siano stati precedentemente sminuzzati;
- 7. il conferimento nei contenitori o sacchetti per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
- 8. inserire nei contenitori o nei sacchetti rifiuti che possano causare lesioni ai cittadini, agli animali e agli addetti ai servizi;
- 9. abbandonare bottiglie o altri oggetti fuori dai contenitori o sacchetti previste per la raccolta del multimateriale;
- 10. smaltire rifiuti al di fuori delle norme del presente regolamento, delle ordinanze sindacali e comunque al di fuori delle norme provinciali e leggi regionali e nazionali;
- 11. l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimenti di liquidi e sostanze inquinanti.

### Art. 56 Controlli

Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 e dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali. Ai sensi dell'art. 21 – comma 2 – lett. f) del D.Lvo n° 22/97, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti autorizzati di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

### Art 57 Controllo del corretto conferimento dei rifiuti

1. Il controllo sul corretto conferimento dei rifiuti è effettuato oltre che dagli organi di vigilanza anche dal personale all'uopo incaricato dal comune e/o Gestore del servizio che provvede ad informare gli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

### Art. 58 Vigilanza

- 1. Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Servizio di Polizia Locale,
- nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o a personale delle Unità Sanitarie Locali e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il comune da personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

Gli agenti del Servizio di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.

4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

# Art. 59 Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili

- 1. Il comune di Piansano con la collaborazione del Gestore del servizio studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.
- 2. Il Gestore dei servizi sulla base dei risultati dei programmi realizzati dal comune di Piansano adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze individuate

### Art. 60 Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni

- 1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
- 2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

### Art. 61 Sanzioni

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.Lgs 152/2006 o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Le sanzioni possono essere irrogate dagli organi di vigilanza e controllo previsti dalla vigente normativa regionale e nazionale.

Le sanzioni, in relazione alle violazioni degli articoli di seguito specificati, sono così definite:

	VIOLAZIONE	SANZIONE
a)	Mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato	da € 25 a € 500
<b>b</b> )	Incendio dei rifiuti	da € 50 a € 300
c)	Errato conferimento dei rifiuti	da € 25 a € 500
d)	Divieto di conferimento nei sacchetti o contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi, di rifiuti elettronici, di sostanze liquide, di materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature e ai mezzi di raccolta	da € 200 a € 600
e)	Divieto di conferimento nei sacchetti/contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di macerie provenienti da lavori edili	da € 200 a € 600
f)	Divieto di smaltimento di rifiuti in fognatura	da € 25 a € 500
g)	Mancata accettazione dei contenitori, corretta tenuta e manomissione, rottura, insudiciamento, affissione di manifesti e scritte sui contenitori dei rifiuti urbani	da € 50 a € 300
h)	Mancato conferimento all' Ecocentro dei rifiuti urbani che possono	da € 100 a € 600

	provocare problemi da un punto di vista ambientale se smaltiti in	
	maniera indifferenziata e dei rifiuti recuperabili per i quali non	
	esistono altre forme di raccolta differenziata previste sul territorio	
•	•	1 0 100 0 000
i)	Conferimenti impropri di rifiuti ingombranti in base alle	da € 100 a € 600
	prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo specifico	
<b>j</b> )	Utilizzo di mezzi di raccolta non conformi alle normative vigenti	sanzioni di cui alle
		norme in materia
k)	Divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi	da € 25 a € 500.
	materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque	Se si tratta di rifiuti
	scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico	pericolosi o
	passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua	ingombranti sanzione
	o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od	amministrativa da €
	altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone	100 ad € 600, salvo
		che il fatto non rivesta
		carattere penale
		*
1)	Obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante	da € 25 a € 500
1)	Obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su	-
1)		-
1)	l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su	-
1)	l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante	-
l) m)	l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una	Ť
	l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri	da € 25 a € 500
	l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri  Obbligo della pulizia del suolo pubblico per chiunque lo imbratti	da € 25 a € 500
m)	l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri  Obbligo della pulizia del suolo pubblico per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea	da € 25 a € 500 da € 25 a 500
m) n)	l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri  Obbligo della pulizia del suolo pubblico per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea  Mancata osservanza dell'obbligo di pulizia dei marciapiedi	da € 25 a € 500 da € 25 a € 500 da € 25 a € 500
m) n)	l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri  Obbligo della pulizia del suolo pubblico per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea  Mancata osservanza dell'obbligo di pulizia dei marciapiedi  Obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie	da € 25 a € 500  da € 25 a 500  da € 25 a € 500
m) n)	l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri  Obbligo della pulizia del suolo pubblico per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea  Mancata osservanza dell'obbligo di pulizia dei marciapiedi  Obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità con il regolamento edilizio, di	da € 25 a € 500  da € 25 a 500  da € 25 a € 500
m) n)	l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri  Obbligo della pulizia del suolo pubblico per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea  Mancata osservanza dell'obbligo di pulizia dei marciapiedi  Obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità con il regolamento edilizio, di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero	da € 25 a € 500 da € 25 a € 500 da € 25 a € 500

	operazioni di pulizia del suolo	
q)	Obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di	sanzione come da
	qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica	C.d.S
	fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti al fine di consentire la pulizia	
	meccanizzata degli spazi pubblici	
r)	Divieto di conferimento di rifiuti urbani non minuti nei contenitori	da € 25 a € 500
	portarifiuti	
s)	Divieto di gettare o collocare volantini sul suolo pubblico e sui	da € 75 a € 450
	veicoli in sosta	
t)	Obbligo agli esercenti di chioschi, edicole o altre simili strutture	da € 25 a € 500
	fisse, di collocare in posizione conveniente, all'interno dello spazio	
	occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il	
	deposito dei rifiuti minuti	
u)	Conferimento improprio dei rifiuti da parte degli operatori dei	da € 25 a € 500
	mercati rispetto alle modalità stabilite dal presente regolamento	
v)	Obbligo di pulizia dell'area del mercato e di sgombero dai veicoli e	da € 50 a € 300
	da altre attrezzature usati per l'attività dei mercati	
w)	Obbligo di pulizia delle aree interessate alle manifestazioni sia	da € 50 a € 300
	durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi	
	contenitori secondo le modalità stabilite	
x)	Obbligo per gli occupanti aree per spettacoli viaggianti di	da € 75 a € 450
	mantenere pulite le aree stesse durante l'uso e di lasciarle pulite	
<b>y</b> )	Obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando	da € 50 a € 300
	siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea	
	attrezzatura per la raccolta delle deiezioni	
z)	Obbligo per chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di	da € 50 a € 300
	merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area	
	pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi	

	natura, di provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area	
aa)	Obbligo per coloro che effettuano attività relative alla costruzione,	da € 75 a € 450
aa)	al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati	ua c 73 a c 430
	e per chi occupa aree per interventi relativi ad opere stradali ed	
	infrastrutture di qualsiasi natura, con occupazione di aree pubbliche	
	o di uso pubblico, di mantenere e restituire l'area perfettamente	
	pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo	
bb)	Obbligo di pulizia, di ripristino delle condizioni originarie, di	da € 75 a € 450
	allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi in caso di scarico	
	abusivo su aree private, da parte del proprietario, in solido con chi	
	ha la disponibilità del terreno	
cc)	Violazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento se non	da € 25 a € 500
	diversamente indicato nei punti precedenti	



### Comune di Piansano

### Provincia di Viterbo

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 23 DEL 29.06.2013